

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

NOMINA E OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE NEL DECRETO LAVORO

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 interviene sulla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro introducendo alcune, limitate e non risolutive, modifiche alle disposizioni riguardanti il medico competente.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce il "medico competente" quel medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del decreto citato, che è nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria qualora normativamente prevista e che collabora, se nominato, con lo stesso ai fini della valutazione dei rischi.

Nomina del MC: un dibattito aperto

Dopo l'interpello n. 2/2023, che è intervenuto su nomina e collaborazione del medico competente, il comma 1, lett. a), art. 14, D.L. n. 48/2023 aggiunge ora all'art. 18, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente non solo nei casi in cui sia dovuta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, ma anche qualora venga richiesto dalla valutazione dei rischi.

Così come scritta, la disposizione non è risolutiva delle criticità che già l'interpello citato ha posto in evidenza, tra collaborazione e nomina, prevedendo soltanto che, qualora la valutazione dei rischi, eseguita dal datore di lavoro e dal RSPP, richieda la presenza di un medico competente, questi venga nominato e collabori alla valutazione stessa, in aggiunta al caso in cui sia comunque dovuta la sorveglianza sanitaria e quindi l'obbligo di nomina.

Vero è che si incentiva una maggiore integrazione del medico competente nei processi di valutazione e gestione dei rischi, ma ancora il medico competente non deve, per obbligo espresso, essere sempre presente nelle fasi iniziali della valutazione dei rischi e non anche successivamente, quando il datore di lavoro ha individuato, magari in assenza di specifiche competenze in materia, se c'è o meno necessità di sorveglianza sanitaria e quindi del medico competente.

La soluzione alla domanda "quando può e/o deve essere nominato il medico competente" rimane dunque ancora aperta, in quanto la risposta evasiva dell'Interpello prima e ora la modifica legislativa, non danno, in concreto, indicazioni definitive.

Si auspica che, in sede di conversione del D.L. n. 48/2023, si possa risolvere ogni dubbio interpretativo, semplicemente riformulando meglio l'art. 18, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ad esempio magari nel modo seguente: "nomina il medico competente per collaborare alla valutazione dei rischi e successivamente se ne avvale per la sorveglianza sanitaria, se prevista dalla normativa vigente".

Ruolo del MC e sua nomina

Si ricorda che la sorveglianza sanitaria va attivata e svolta dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, in quanto correlata ai rischi lavorativi individuati dal datore di lavoro, con riferimento a:

- movimentazione manuale dei carichi;
- videoterminali;
- agenti fisici generali (ambienti termici severi, atmosfere iperbariche);
- rumore;
- vibrazioni;
- campi elettromagnetici;
- radiazioni ottiche artificiali;
- agenti chimici;
- agenti cancerogeni o mutageni;
- amianto;
- agenti biologici;
- ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;
- radiazioni ionizzanti;
- lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- lavoro notturno;
- lavori in ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati;
- attività che prevedono controlli sull'assenza di condizioni alcol dipendenza;
- attività che prevedono controlli sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Con questi rischi e in presenza di tali attività lavorative è obbligatoria la nomina del medico competente; per altri casi, si pensi ad esempio ai lavori sotto tensione, la corretta valutazione dei rischi porterà quasi certamente alla richiesta del medico competente e quindi all'obbligo di nomina; ma resta il fatto che non si introduce un obbligo generale.

Nuovi (e ulteriori) obblighi del medico competente

Un secondo intervento di modifica sempre nell'art. 14, comma 1, lett. c) del "decreto lavoro", introduce ulteriori obblighi del medico competente, di cui all'art. 25, D.Lgs. n. 81/2008:

- richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro per tenerne conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione;
- comunicare per iscritto al datore di lavoro, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di legge, per l'adempimento dei suoi obblighi durante il relativo intervallo temporale specificato.

Le modifiche introdotte, che non necessitano di particolari commenti, sono di buon senso e di utilità, anche se, con la buona diligenza, collaborazione e professionalità di tutti gli attori della sicurezza, gli adempimenti di cui trattasi potevano già essere svolti senza che fosse fondamentale la loro normazione.

Decreto "lavoro" nuovi obblighi per autonomi, datori di lavoro e noleggiatori

L'art. 14 del decreto "lavoro" modifica direttamente il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., aggiungendo in particolare nuove disposizioni riguardanti i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, gli artigiani e i piccoli commercianti, il datore di lavoro dell'impresa, i noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature.

Anche se questi interventi potrebbero portare alla riduzione di qualche infortunio, il che comunque è sempre cosa positiva, si tratta pur sempre di piccole modifiche su aspetti limitati, mancano ancora la **visione d'insieme** e l'**intervento organico** per dare completa attuazione, dopo 15 anni, ai tanti provvedimenti previsti nel **D.Lgs. n. 81/2008** e s.m.i. e mai adottati e per armonizzare le norme sovrapposte o in conflitto fra loro.

Estensione dell'utilizzo di opere provvisionali

Inoltrandosi nel dettaglio delle nuove disposizioni introdotte, entrate in vigore il 5 maggio, si vuole innanzitutto ricordare che il previgente art. 21, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. già imponeva **due precisi obblighi di sicurezza** ai componenti **dell'impresa familiare**, ai **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi, ai **coltivatori diretti** del fondo, ai **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, agli **artigiani** e ai **piccoli commercianti**:

- 1) l'utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle norme del Titolo III, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 2) il munirsi di dispositivi di protezione individuale e il loro utilizzo conformemente alle norme del Titolo III, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Al fine di prevenire gli infortuni nei **cantieri temporanei e mobili e soprattutto nei lavori in quota**, è stato aggiunto anche l'obbligo, per le figure sopra citate, di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni previste dal Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Questo vuol dire che anche la persona che presta la propria opera o svolge il proprio lavoro in autonomia (si pensi ad esempio al lavoratore autonomo o all'artigiano) nei cantieri edili, e comunque nei lavori in quota in ogni ambito lavorativo (si pensi al commerciante o al componente dell'impresa familiare), dovrà utilizzare opere provvisionali sicure, quali previste nel Titolo IV, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare con riferimento a:

- scale portatili per l'accesso a posti di lavoro in quota (art. 113);
- armature di sostegno per gli scavi contro il rischio di seppellimento (artt. 118 e 119);
- impalcature in genere e ponteggi in legname contro il rischio di caduta dall'alto (art. 122);
- parapetti provvisori contro le cadute (art. 126);
- ponti a sbalzo nei lavori in quota (art. 127);
- ponteggi metallici fissi usati nei cantieri e nei lavori in quota (artt. 131-138);
- ponti su ruote a torre (trabattelli) usati per lavori in quota (art. 140);
- armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, per evitare le cadute o cedimenti (art. 142);
- protezioni collettive contro le cadute dall'alto e i cedimenti per lavori su lucernari, tetti, coperture e simili (art. 148);

- paratoie e cassoni per evitare rischi di seppellimento (art. 149).

Anche se l'opera provvisoria è realizzata, messa a disposizione, noleggiata o concessa in uso da altri, come accade spesso nei cantieri, **grava comunque sui soggetti citati l'obbligo della verifica della sua idoneità** per l'utilizzo in sicurezza, e, se ritenuta inadatta, di astenersi dall'uso. Come per gli altri obblighi dell'art. 21, non attenersi al precetto normativo comporterà l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro.

Obblighi del datore di lavoro per attrezzature pericolose

Ai sensi del **modificato art. 73, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**, anche tale soggetto, che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, d'ora in poi dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico, al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Se non lo fa verrà **sanzionato con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro**, sanando così la lacuna posta in evidenza dall'interpello n. 1/2020. Si tratta in particolare dell'uso delle attrezzature individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per cui necessita una specifica abilitazione degli operatori, in dettaglio:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gru a torre;
- gru mobili;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra: escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabile a cingoli;
- pompe per calcestruzzo.

L'abilitazione è necessaria, e quindi l'uso dell'attrezzatura vietata a chiunque ne sia sprovvisto, anche per i soggetti di cui all'art. 21 che si configurano come operatori delle attrezzature citate, ma in questo caso la reazione sanzionatoria cambia e prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro, come per gli altri obblighi in capo a tali soggetti per uso non conforme delle attrezzature di lavoro.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro

L'art. 72, D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. prevede intanto che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, attestati, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Viene ora rinnovato il seguito degli **obblighi in capo a soggetti citati**, in quanto d'ora in avanti dovranno acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione in uso dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto, che prende a noleggio o in concessione in uso, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni di legge, dei soggetti individuati per l'utilizzo.

La modifica si è resa necessaria dal fatto che **ora tutti**, lavoratori, lavoratori autonomi, soggetti art. 21, datore di lavoro dell'impresa, e non solo i lavoratori incaricati, come era previsto nella precedente versione della norma, operanti sulle attrezzature che necessitano di formazione e addestramento specifici, **devono essere dichiarati idonei al noleggiatore o al concedente in uso dell'attrezzatura**. La locuzione "**dichiarazione autocertificativa**" va interpretata come autocertificazione, ex art. 46, comma 1, lett. n), D.P.R. 445/2000 e s.m.i., tesa a dichiarare la qualifica professionale, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica posseduti dai soggetti che opereranno sulle attrezzature. La sanzione prevista per il non adempimento dei precetti art. 72 è quella amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LE NOVITA'

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica che, attraverso l'esperienza pratica dello studente nei luoghi di lavoro, dovrebbe consolidare le conoscenze acquisite a scuola e aiutare a testare sul campo le singole attitudini, arricchendo la formazione e orientando il percorso di studio e di lavoro.

I percorsi scuola-lavoro sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore, nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore, nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Gli artt. 17 e 18 del nuovo D.L. n. 48/2023, entrato in vigore il 5 maggio, per rafforzare le tutele degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, denominati anche "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO), e in generale nelle attività scolastiche, introducono nuove norme tese a revisionare, integrandola, la disciplina vigente. (leggi anche [questo approfondimento](#) in merito)

La progettazione dei percorsi

Il primo intervento di modifica normativa riguarda la migliore progettazione a monte dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che dovrà infatti essere d'ora in poi coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.

Per far questo, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individueranno, nell'ambito del proprio organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un docente coordinatore di progettazione. Si provvederà poi, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a individuare le modalità per il monitoraggio qualitativo dei percorsi PCTO avviati.

Trasparenza e conoscibilità dei PCTO

Il secondo intervento riguarda la maggiore trasparenza e conoscibilità dei PCTO e la più sicura attuazione dei percorsi nelle imprese ospitanti.

L'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO dovranno infatti essere assicurati da:

- piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata "Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".
- registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che dovrà contenere:

1) un'area aperta e consultabile gratuitamente, in cui saranno visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza; per ciascuna impresa o ente il registro riporterà il numero massimo degli studenti ammissibili, nonché i periodi dell'anno in cui sarà possibile svolgere l'attività di alternanza;

2) una sezione speciale del registro delle imprese, a cui dovranno essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consentirà la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza, nonché alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi.

Integrazione del DVR

Rilevante poi è la previsione, con maggiore ricaduta pratica, relativa al DVR: le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) con un'apposita sezione ove saranno indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi sarà fornita all'istituzione scolastica e sarà allegata alla Convenzione tra istituzione scolastica e impresa per l'attivazione dei PCTO.

Estensione della tutela assicurativa INAIL

Il terzo intervento, non solo limitato ai percorsi di alternanza, ma a tutte le attività svolte nelle scuole, estende la tutela assicurativa INAIL agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

È previsto, in prima battuta e per valutare l'impatto dell'estensione, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, che l'obbligo di assicurazione INAIL si applichi anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Saranno quindi compresi nell'assicurazione, qualora non già previsti dall'art. 4, comma 1, n. 5, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., le seguenti categorie:

- 1) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

- 2) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza; gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- 3) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- 4) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- 5) gli alunni e gli studenti:
 - a) delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie;
 - b) del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
 - c) dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
 - d) dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy);
 - e) dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA),
 - f) delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate da altre istituzioni;
- 6) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni

Un cenno va infine fatto all'istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il Fondo verrà istituito presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali e riconoscerà un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL ex art. 85, comma 3, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i., saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 48/2023.

D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (G.U. 4 maggio 2023, n. 103)

Amianto: pubblicata la norma Uni 11903:2023

Con il contributo dei professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell'Inail, che ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro insieme ai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit), sono stati individuati i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità necessari a svolgere le attività, ai sensi della norma Uni 11870:2022.

La corretta esecuzione dell'attività di censimento dei materiali contenenti amianto richiede dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità che non sono stati definiti da leggi nazionali. Per questo è intervenuta la norma Uni 11903:2023, "Attività professionali non regolamentate - Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità", pubblicata il 21 aprile scorso con le indicazioni specifiche relative alle competenze della figura che si deve occupare di questa delicata attività.

Il personale deve essere adeguatamente qualificato.

Se le attività di censimento dei materiali contenenti amianto fossero svolte da personale non adeguatamente qualificato, si potrebbe determinare una non corretta individuazione dei materiali, compromettendo l'adeguatezza e l'efficacia di tutte le azioni successive, tra le quali la messa in sicurezza, la valutazione del rischio, la bonifica, e lo smaltimento. La nuova norma definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire la procedura correttamente, ai sensi della norma Uni 11870:2022 "Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti".

L'Inail ha coordinato il gruppo di lavoro tecnico.

Come accaduto nelle fasi di elaborazione della norma Uni 11870:2022, alla quale ha contribuito la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell'Istituto, i professionisti della Ctss hanno coordinato il gruppo tecnico di lavoro con i ricercatori del Dit, partecipando alla stesura delle disposizioni normative. Sul sito Inail è possibile consultare una panoramica aggiornata relativa all'amianto, con approfondimenti specifici su caratteristiche, valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione.

CORSI IN PROGRAMMA**Corso Formazione Generale 4 ore**

Mercoledì 21 giugno 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Martedì 27 giugno 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 5 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Mercoledì 12 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso per carrellisti 12 ore

Venerdì 23 giugno dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45
e Venerdì 30 giugno 2023 dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RSPP basso rischio 6 ore

Lunedì 26 giugno e 3 luglio 2023 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RSPP medio rischio 10 ore

Lunedì 26 giugno e 3 luglio dalle 14,30 alle 17,30

Lunedì 10 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento RSPP alto rischio 14 ore

Lunedì 26 giugno e 3 luglio dalle 14,30 alle 17,30

Lunedì 10 e 17 luglio 2023 dalle 14,00 alle 18,00

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com